



VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28/05/2020 è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n.676 del 6 Aprile 2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 2 "Interventi Relativi alle Produzioni agricole e Zootecniche" al Dott. Gaetano D'Anna;

VISTO il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTA la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Etna DOC presentata con pec del 16 luglio 2020 assunta al prot. n. 38134 del 11 agosto 2020, con la quale, viene chiesto di sospendere temporaneamente l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Do Etna per un periodo di tre anni a partire dal primo agosto 2021;

VISTA la relazione tecnica prodotta dal Consorzio di Tutela Vini Etna DOC unitamente all'istanza sopra citata;

VISTO il verbale del 9 luglio 2020, dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio per la Tutela dei vini Etna DOC, che con una maggioranza del 94,61% dei voti dei presenti ha deliberato di sospendere temporaneamente l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Do Etna per un periodo di tre anni a partire dal 1 agosto 2021 ad eccezione dei seguenti casi:

- Il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 1 agosto 2021, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione Doc "Etna" e l'iscrizione di vigneti già impiantati e idonei e regolarizzabili ma non iscritti allo schedario della Doc "Etna";
- L'impianto del vigneto, anche successivo al 31 luglio 2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, OCM Vino, Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", emanati precedentemente al decreto regionale di sospensione e per le quali l'istruttoria riconosce un'idoneità alla produzione Doc "Etna". Non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente alla pubblicazione del decreto regionale di sospensione temporanea delle iscrizioni;
- Per i bandi OCM ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM vino successivi alla data del decreto regionale di sospensione temporanea delle iscrizioni dei vigneti Etna Doc, ha valore la data della sospensione del 1° agosto 2021;

VISTO il D.D.G. n.2561 del 01 settembre 2020 che accoglie, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela Vini Etna Doc, di sospendere temporaneamente le iscrizioni delle nuove superfici di vigneti a Etna Doc (nuovi impianti o reinnesti) per un periodo di tre anni a partire dal 01 agosto 2021 e fino al 31 luglio 2024. La sospensione delle iscrizioni non riguarderà i seguenti casi:

- Il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 1 agosto 2021, di superfici vitate già

idonee alla produzione della denominazione Doc “Etna” e l’iscrizione di vigneti già impiantati e idonei e regolarizzabili ma non iscritti allo schedario della Doc “Etna”;

-L’impianto del vigneto, anche successivo al 31 luglio 2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, emanati precedentemente al decreto regionale di sospensione e per le quali l’istruttoria riconosce un’idoneità alla produzione Doc “Etna”. Non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente alla pubblicazione del decreto regionale di sospensione temporanea delle iscrizioni;

-Per i bandi OCM ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM vino successivi alla data del decreto regionale di sospensione temporanea delle iscrizioni dei vigneti Etna Doc, ha valore la data della sospensione del 1° agosto 2021;

PRESO ATTO che a seguito di un refuso, il Decreto 2562 del 1 settembre 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, così come richiesto dal Consorzio, non ha previsto, tra le deroghe alla sospensione delle iscrizioni dei nuovi vigneti a Etna Doc, gli impianti da autorizzazioni rilasciate annualmente dalla Regione (1% della superficie regionale);

RITENUTO di dover modificare l’ Art. 1 del D.D.G. n.2561 del 01 settembre 2020 aggiungendo che la temporanea sospensione delle iscrizioni delle nuove superfici di vigneti a Etna Doc (nuovi impianti o reinnesti) per un periodo di tre anni a partire dal 01 agosto 2021 e fino al 31 luglio 2024, oltre a non riguardare i casi già indicati in detto Art. 1, non riguarderà anche gli impianti dei vigneti da autorizzazioni di nuovi impianti rilasciate annualmente dalla Regione (1% della superficie regionale).

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

di modificare l’ Art. 1 del D.D.G. n.2561 del 01 settembre 2020 aggiungendo che la temporanea sospensione delle iscrizioni delle nuove superfici di vigneti a Etna Doc (nuovi impianti o reinnesti) per un periodo di tre anni a partire dal 01 agosto 2021 e fino al 31 luglio 2024, oltre a non riguardare i casi già indicati in detto Art. 1, non riguarderà anche gli impianti dei vigneti da autorizzazioni di nuovi impianti rilasciate annualmente dalla Regione (1% della superficie regionale).

Art. 2

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana;

Art. 3

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Palermo, all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio ed al Consorzio di Tutela Vini Etna DOC, ed inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì 27/10/2020

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta